



**CIPREG**

**CENTRO ITALIANO PER LA PREVIDENZA DEI GESTORI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

**Estratto dello  
STATUTO CIPREG  
(allegato A)**

**Estratto della  
CONVENZIONE  
DI CAPITALIZZAZIONE  
Rinnovo dal 01/11/2000 al 31/10/2007  
(allegato B)**

**Estratto della  
CONVENZIONE  
PER POSIZIONI ASSICURATIVE  
INDIVIDUALI  
Rinnovo dal 01/11/2000 al 31/10/2007  
(allegato C)**

## **Art. 1**

E' costituita l'Associazione non riconosciuta, senza fini di lucro, denominata "Centro italiano per la Previdenza dei Gestori Distributori di Carburanti" ed in sigla più brevemente "CIPREG", disciplinata dal presente Statuto.

## **Art. 2**

Il CIPREG ha sede in Roma in Via Calabria 7.

## **Art. 3**

Il CIPREG ha la durata di anni tre; è stato prorogato fino al 2010.

## **Art. 4**

Il CIPREG ha lo scopo di stipulare con primarie Compagnie di Assicurazione una Convenzione in base alla quale le Compagnie assicuratrici erogheranno a favore dei Gestori di Impianti di Distribuzione di Carburante, un capitale corrispondente al "bonus di fine gestione" previsto dagli Accordi Collettivi Nazionali del 18 Novembre 1992 e 29 Aprile 1994.

L'attività del CIPREG dovrà esplicarsi attraverso la verifica della correttezza e della puntualità dei versamenti effettuati dalle Società Concessionarie al Pool di assicurazioni prescelto e della liquidazione del bonus da parte dello stesso.

Per lo sviluppo di questa attività il CIPREG si avvarrà dei servizi e degli strumenti di conoscenza e professionalità di una struttura specializzata (broker) che fornisce consulenza ed assistenza tecnico – amministrativa al CIPREG stesso, al fine di ottenere, attraverso accordi con primarie Compagnie Assicuratrici, maggiori benefici in ordine alla stipulazione della Convenzione e garantire i flussi di informazione tra le parti.

Il CIPREG non avrà personale dipendente e utilizzerà uffici e strutture di supporto messe gratuitamente a disposizione dai Soci fondatori.

## **Art. 5**

Per ogni Gestore, che aderirà alla Convenzione stipulata dal CIPREG con il Pool di Compagnie Assicuratrici, verranno versati dalle Società concessionarie alla Compagnia Assicuratrice Delegataria gli accantonamenti del "bonus di fine gestione" nella misura e con la cadenza stabilita dagli Accordi del 18 Novembre 1992 e 24 Aprile 1994.

La Convenzione Assicurativa stipulata dovrà prevedere, previa espressa adesione del Gestore, che gli accantonamenti che affluiranno al Pool di Compagnie saranno accreditati in conti individuali intestati a ciascun Gestore di Impianti di distribuzione carburanti e saranno utilizzati esclusivamente per finalità assicurative e di tutela del valore degli importi accantonati.

Inoltre, la Convenzione Assicurativa dovrà prevedere che dell'operazione di incasso degli accantonamenti e del contestuale versamento in polizza, venga rilasciata al CIPREG ed alle Società concessionarie apposta certificazione da parte della Compagnia Assicuratrice Delegataria.

## **Art. 6**

Le prestazioni erogate ai gestori dalla Compagnia Assicuratrice Delegataria, consistono nella liquidazione di un capitale da corrispondere alla cessazione di attività di gestione, al netto dei costi di gestione del CIPREG comprensivi del broker.

L'entità delle prestazioni verrà determinata in base ai versamenti effettuati dalle Società concessionarie ed alle rivalutazioni previste dalle condizioni di polizza.

Di tali prestazioni beneficiano tutti i Gestori di Impianti di distribuzione di carburante per i quali, a seguito della loro adesione, vengono versati gli accantonamenti. Le liquidazioni verranno effettuate dalla Compagnia Assicuratrice Delegataria, a seguito della comunicazione da parte del CIPREG della cessata attività del Gestore così come notificatogli dalla società concessionaria, secondo le modalità regolamentari della convenzione Assicurativa.

## **Art. 7**

Gli associati al CIPREG si distinguono in Soci fondatori e soci aderenti e detengono nel CIPREG stesso quote di partecipazione rispettivamente pari al 60% e al 40%.

Soci fondatori del CIPREG sono, in quote tra loro paritetiche, le federazioni di categoria FAIB – Federazione Autonoma Italiana Benzinai, FIGISC – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti e FEGICA – Federazione Gestori Impianti Carburanti ed Affini.

Soci aderenti del CIPREG sono, in quote tra loro paritetiche, i soggetti tenuti, sulla base degli Accordi stipulati con le federazioni di categoria sopra citate, al versamento degli accantonamenti per il "bonus di fine gestione", qui di seguito individuati:  
Agip Petroli, Api, Erg, Esso, TotalFinaElf, KPI, Shell, Tamoil, Grandi reti Società consortile e Assopetroli.

## **Art. 8**

Gli Organi del CIPREG sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Collegio dei Revisori dei conti
- e) l'Organo di controllo

## **SOCI FONDATORI**

### **FAIB**

Federazione Autonoma Italiana benzinai

### **FEGICA**

Federazione Gestori Impianti Carburanti ed Affini

### **FIGISC**

Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti

## **SOCI ADERENTI**

AGIP PETROLI S.p.A.

“api” ANONIMA PETROLI ITALIANA S.p.A.

ERG PETROLI S.p.A.

ESSO ITALIANA s.r.l.

TOTALFINAELF S.p.A.

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.

SHELL ITALIA S.p.A.

TAMOIL PETROLI S.p.A.

ASSOPETROLI

Federazione Nazionale Commercio Petroli

GRANDI RETI SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.

## **COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO**

ROBERTO DI VINCENZO

Presidente

CARLO DE MATTHAEIS

Consigliere

PIETRO ROSA GASTALDO

Consigliere

OTTORINO MILLO

Consigliere

ALFONSO VISCONTI

Consigliere

## **COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO**

Dott.ssa LAURA VECCHI

Ministero Industria - Presidente

Dott. FRANCESCO BASILE

Consigliere

Rag. SANTO MIGLIORISI

Consigliere

Sig. SERGIO PROIETTI BARSANTI

Consigliere

Dott. PIERLUIGI ROSA

Consigliere

Sig. ALESSANDRO ZAVALLONI

Consigliere

# Estratto della Convenzione di Capitalizzazione (allegato B)

Premesso che l'Assemblea del Cipreg, riunita a Roma il 19 Luglio 2000, ha deliberato:

- il rinnovo della Convenzione stipulata originariamente il 1 Gennaio 1995 e successivamente prorogata temporaneamente fino alla data ultima del 31 Ottobre 2000, dando mandato al Consiglio Direttivo e al Presidente di operare per definire le migliori condizioni di Convenzione
- nel contempo ha dato mandato al Presidente, acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo, di sottoscrivere il rinnovo della Convenzione con le modifiche approvate dal Consiglio Direttivo stesso

e che il Consiglio Direttivo del Cipreg, riunito a Roma il 19 e 30 Ottobre 2000, che in base a quanto previsto dallo Statuto del Cipreg attua le decisioni dell'Assemblea e ne concretizza gli obiettivi, ha quindi valutato le condizioni della Convenzione proposta dal Presidente ed ha preso atto:

- dell'ingresso nel pool assicurativo di Assicurazioni Generali S.p.A. e la conseguente definizione del nuovo assetto relativo alle quote di coassicurazione
- dell'interruzione del rapporto con il Broker UBA e il completo affidamento della gestione amministrativa della Convenzione alle Compagnie assicuratrici
- dell'introduzione dei versamenti volontari dei Gestori
- della necessità che i versamenti per i Gestori titolari degli impianti diversi dai fornitori vengano effettuati al Cipreg sulle rispettive posizioni dai fornitori stessi

pertanto

tra

il **CIPREG** con sede in Roma, Via Calabria 7, C.F. 97114480581  
in qualità di CONTRAENTE della suddetta Convenzione  
e

La **Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.** con sede in Bologna, Via Stalingrado 45

in qualità di Compagnia delegataria della suddetta Convenzione

viene sottoscritto il

## RINNOVO DELLA CONVENZIONE

valido dal 1 Novembre 2000 fino a tutto il 31 Ottobre 2007

### APPENDICE DI RINNOVO DELLA CONVENZIONE DI CAPITALIZZAZIONE

Con la presente appendice denominata "Appendice di rinnovo alla Convenzione di Capitalizzazione", che costituisce parte integrante della Convenzione, si conviene quanto segue:

#### a decorrere dal 01/11/2000

- ⇒ per ogni nuova appendice di polizza, emessa in relazione a versamenti effettuati con valuta per la Compagnia delegataria successiva al 31/10/2000, si applicherà, in sostituzione di quella precedentemente in vigore, la seguente Tariffa n° 24ZA "Contratto di capitalizzazione a premi periodici e a prestazioni rivalutabili.

Non formano oggetto del presente rinnovo le posizioni contrattuali emesse e da emettere in relazione a versamenti effettuati con valuta per la Compagnia delegataria antecedente al 31/10/2000, in quanto per le stesse continueranno a valere le condizioni di cui alla Convenzione scaduta in data 31/10/2000.

Viene di seguito riportato il testo integrale della Convenzione che regolamenta le appendici emesse in relazione a versamenti effettuati con valuta per la Compagnia delegataria successivi al 31/10/2000, in applicazione a quanto deliberato dalla Assemblea del Cipreg, riunita a Roma il 19 Luglio 2000 e attuato dal Consiglio Direttivo del Cipreg, riunito a Roma il 19 e 30 Ottobre 2000, e in base alle condizioni previste dalla Tariffa n° 24ZA

## CONVENZIONE

### Art. 1 - Documenti contrattuali

Il contratto è regolato dalla presente Convenzione nonché, per tutto quanto da essa non derogato, dalle Condizioni Generali, dalle Condizioni Speciali, dal Regolamento e dalle Clausole di Rivalutazione delle Gestioni Speciali allegate.

In caso di conflitto tra le clausole della presente Convenzione e quelle di cui alle Condizioni Generali e Speciali, al Regolamento ed alle Clausole di rivalutazione delle Gestioni speciali, avranno prevalenza le pattuizioni della Convenzione.

Forma parte integrante della Convenzione ciascuna appendice che verrà emessa a fronte del pagamento, effettuato da parte delle Società Concessionarie a seguito di delega del Gestore, del corrispondente premio complessivo, riportante per ciascun Gestore di Impianto di distribuzione di carburante, la data di effetto di ciascuna posizione, il premio versato ed il corrispondente capitale generato.

La SOCIETA' si impegna inoltre a comunicare annualmente al CONTRAENTE, tramite un certificato riepilogativo, l'ammontare del capitale rivalutato maturato da ogni Beneficiario.

### Art. 2 - Impegni del CONTRAENTE e della SOCIETA'

La Società effettuerà la gestione della presente convenzione unitamente a Assicurazioni Generali S.p.A. come indicato nell'Accordo di gestione amministrativa della Convenzione.

Il CONTRAENTE, anche tramite Assicurazioni Generali S.p.A sopra indicata, comunicherà alla Società, per inserirli nel contratto di capitalizzazione di cui alla presente convenzione, tutti i dati relativi ai Gestori di Impianti di Distribuzione di Carburante (BENEFICIARI), che avranno dato esplicita adesione.

La SOCIETA' si impegna ad utilizzare i premi corrisposti dalle Società Concessionarie, secondo quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto del CONTRAENTE, per garantire le prestazioni di cui all'Art.4.

### Art. 3 - Struttura dei piani di capitalizzazione

Per ogni Gestore la posizione contrattuale è realizzata tramite i premi corrisposti dalle Società Concessionarie, a seguito della delega del Gestore, alla SOCIETA', con cadenza annuale, da impiegare nella tariffa "contratto di capitalizzazione a premi periodici e a prestazioni rivalutabili" (tariffa n° 24ZA).

La durata di ogni piano di capitalizzazione viene prefissata in via convenzionale in anni 25, durata massima prevista dalla tariffa, fermo restando che la liquidazione del capitale avverrà in qualunque momento cessi l'attività di ogni Gestore di Impianto di Distribuzione di Carburante, così come previsto dallo Statuto e dal Regolamento del CONTRAENTE.

### Art. 4 - Prestazioni garantite

La tariffa "contratto di capitalizzazione a premi periodici e a prestazioni rivalutabili" (tariffa n° 24ZA) garantisce ai Gestori di Impianti di Distribuzione di Carburante espressamente identificati la liquidazione di un capitale, in qualunque momento termini l'attività di gestione. Il capitale liquidabile ad ogni Gestore di Impianti di Distribuzione di Carburante, è costituito dalla somma dei capitali rivalutati garantiti da ciascuno dei premi versati nel corso del presente contratto.

# Estratto della Convenzione di Capitalizzazione (allegato B)

## Art. 5 - Rivalutazioni

Ad ogni ricorrenza della data di effetto della convenzione, il contratto beneficia di una rivalutazione annuale secondo le modalità previste dalle Condizioni Speciali allegate.

Per i versamenti effettuati nel corso dell'anno la rivalutazione avverrà pro rata temporis.

A parziale deroga delle Condizioni Speciali di Assicurazione la misura del tasso di rivalutazione è pari al 97% del tasso rivalutazione medio ponderato, calcolato in base alle quote di partecipazione di ogni Impresa di Assicurazione ed ai rendimenti ottenuti dalle rispettive Gestioni Speciali sotto riportate, fermo restando una minima quota di ritenzione pari a 0,3 punti percentuali a favore delle Società assicuratrici.

Le Speciali Gestioni patrimoniali di riferimento delle Imprese di assicurazione sono le seguenti:

- |                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Compagnia Assicuratrice Unipol : | <b>VITATTIVA</b>     |
| 2. Assicurazioni generali:          | <b>GESAV</b>         |
| 3. Unionvita:                       | <b>UNIONRIV COLL</b> |

I rendimenti conseguiti dalle Compagnie Coassicuratrici sono determinati secondo i regolamenti riportati nei rispettivi allegati alla presente convenzione ed in relazione al periodo annuale di riferimento indicato nella stessa.

## Art. 6 - Beneficiari

Beneficiari delle prestazioni contrattuali sono i Gestori di Impianti di Distribuzione di Carburante che aderiscono alla Convenzione.

La SOCIETA' liquiderà le prestazioni maturate ai Gestori di Impianti di Distribuzione di Carburante solo dietro esplicita comunicazione del CONTRAENTE, pervenuta anche tramite Assicurazioni Generali S.p.A. indicata in precedenza.

## Art. 7 - Valore di riscatto

Il valore di riscatto è pari alla somma dei capitali rivalutati risultanti alla data di richiesta. A parziale deroga delle Condizioni Speciali il riscatto è liquidabile fin dal primo anno.

Il valore derivante dal riscatto verrà liquidato nel rispetto delle normative fiscali e tributarie operanti nel periodo della liquidazione.

Le comunicazioni relative a quanto previsto nel presente articolo perverranno alla Società tramite il Contraente o Assicurazioni Generali S.p.A. citata in precedenza.

## Art. 8 - Prestiti

Non è consentita la concessione di prestiti, così come disposto dallo Statuto del Cipreg.

## Art. 9 - Sospensione del pagamento dei premi

Anche in caso di sospensione o interruzione dei versamenti la SOCIETA' si impegna a riconoscere su ogni posizione mantenuta ancora in vigore la misura preferenziale di rivalutazione accordata sulla base di quanto stabilito dall'Art.5 della presente Convenzione.

## Art. 10 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente Convenzione ha effetto dal 1 Novembre 2000 per la durata di anni 7 (sette) e si rinnova di anno in anno salvo che non venga disdetta da una delle parti contraenti. L'eventuale disdetta deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza iniziale o della scadenza di eventuali successivi rinnovi.

Resta in ogni caso inteso che le posizioni esistenti al momento della cessazione continueranno ad essere gestite alle stesse condizioni per la durata contrattuale convenuta.

## Art. 11 - Modifiche alla Convenzione

In caso di modifiche e variazioni richieste dal CONTRAENTE, la SOCIETA' si dichiara disponibile a recepire gli effetti delle stesse nella presente Convenzione mediante apposite variazioni, a condizione che tali effetti non siano in contrasto con la natura ed il contenuto della tariffa impiegata e con le apposite autorizzazioni ministeriali e leggi inerenti l'esercizio delle assicurazioni private.

Verranno altresì applicate nel corso di esecuzione del contratto, a partire dal 1° anniversario della data di effetto della collettiva successivo al termine del mese seguente a quello di decorrenza del provvedimento, eventuali modifiche stabilite dall'Organo di Controllo, concernenti le condizioni tariffarie (tassi di premio unico e/o aliquote di retrocessione) e le condizioni di polizza.

Anche a tal fine le parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente per valutare l'applicazione della Convenzione e per recepire l'evoluzione delle norme contrattuali.

## Art. 13 - Compagnie coassicuratrici

L'assicurazione collettiva di cui alla presente Convenzione viene assunta in coassicurazione tra le seguenti Compagnie Assicuratrici, esclusa ogni responsabilità solidale tra loro, nelle misure di seguito indicate:

<b>Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.</b>	<b>46 % (quarantasei per cento) Delegataria</b>
<b>Assicurazioni Generali S.p.A.</b>	<b>32 % (trentadue per cento) Coassicuratrice</b>
<b>Unionvita S.p.A.</b>	<b>22 % (ventidue per cento) Coassicuratrice</b>

La Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., nella sua qualità di delegataria, provvede all'intera gestione del contratto e ad essa spetta ogni esecuzione contrattuale.

Di conseguenza il CONTRAENTE, o chi per esso, compirà validamente comunicazioni e pagamenti, inerenti l'assicurazione collettiva di cui si tratta, solamente quando effettuati presso la Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.

## Art. 14 Versamenti volontari

In applicazione a quanto deliberato dalla Assemblea del Cipreg, riunita a Roma il 19 Luglio 2000 e confermato dal Consiglio Direttivo del Cipreg, riunito a Roma il 19 e 30 Ottobre 2000, si conviene che:

il beneficiario (Gestore), titolare della posizione contrattuale realizzata tramite i premi corrisposti dalle Società Concessionarie, può integrare la medesima posizione contrattuale mediante versamenti volontari a suo carico.

Tali versamenti sono facoltativi e liberamente decisi dal beneficiario (Gestore) sia per quanto concerne gli importi che per i tempi di trasferimento.

Resta inteso che per i versamenti volontari valgono tutte le condizioni previste dalla presente Convenzione e successive Appendici, in particolare quanto stabilito dall' **Art. 3 – Struttura dei piani di capitalizzazione** e dall' **Art. 6 – Beneficiari**.

Nel caso in cui il beneficiario (Gestore) sia titolare di più impianti di distribuzione carburanti e che la cessazione di attività non riguardi la totalità degli impianti stessi, è facoltà del beneficiario (Gestore) di richiedere la liquidazione del totale dei versamenti volontari effettuati sulla posizione contrattuale unitamente alla liquidazione dei versamenti corrisposti dalla Società Concessionaria per l'impianto o gli impianti per cui si richiede il riscatto.

## Art. 15 – Foro competente

In caso di controversie il Foro competente è quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente ovvero degli aventi diritto.

# Estratto della Convenzione per posizioni assicurative individuali

(allegato C)

Premesso che l'Assemblea del Cipreg, riunita a Roma il 19 Luglio 2000, ha deliberato:

- il rinnovo della Convenzione stipulata originariamente il 1 Gennaio 1995 e successivamente prorogata temporaneamente fino alla data ultima del 31 Ottobre 2000, dando mandato al Consiglio Direttivo e al Presidente di operare per definire le migliori condizioni di Convenzione
- nel contempo ha dato mandato al Presidente, acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo, di sottoscrivere il rinnovo della Convenzione con le modifiche approvate dal Consiglio Direttivo stesso

e che il Consiglio Direttivo del Cipreg, riunito a Roma il 19 e 30 Ottobre 2000, che in base a quanto previsto dallo Statuto del Cipreg attua le decisioni dell'Assemblea e ne concretizza gli obiettivi, ha quindi valutato le condizioni della Convenzione proposta dal Presidente ed ha preso atto:

- dell'ingresso nel pool assicurativo di Assicurazioni Generali S.p.A. e la conseguente definizione del nuovo assetto relativo alle quote di coassicurazione
- dell'interruzione del rapporto con il Broker UBA e il completo affidamento della gestione amministrativa della Convenzione alle Compagnie assicuratrici
- dell'introduzione dei versamenti volontari dei Gestori
- della necessità che i versamenti per i Gestori titolari degli impianti diversi dai fornitori vengano effettuati al Cipreg sulle rispettive posizioni dai fornitori stessi

pertanto

tra

il **CIPREG** con sede in Roma, Via Calabria 7, C.F. 97114480581  
in qualità di **CONTRAENTE** della suddetta Convenzione

e

La **Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.** con sede in Bologna, Via Stalingrado 45

in qualità di Compagnia delegataria della suddetta Convenzione

**viene sottoscritto il**

**RINNOVO DELLA CONVENZIONE**

**valido dal 1 Novembre 2000 fino a tutto il 31 Ottobre 2007**

**APPENDICE DI RINNOVO  
DELLA CONVENZIONE PER POSIZIONI ASSICURATIVE  
INDIVIDUALI**

Con la presente appendice denominata "Appendice di rinnovo alla Convenzione per posizioni assicurative individuali", che costituisce parte integrante della Convenzione, si conviene quanto segue:

**a decorrere dal 01/11/2000**

- ⇒ per ogni nuova appendice di polizza, emessa in relazione a versamenti effettuati con valuta per la Compagnia delegataria successiva al 31/10/2000, si applicherà, in sostituzione di quella precedentemente in vigore, la seguente Tariffa n° 40ZA "Assicurazione mista immediata a premio unico e con capitale rivalutabile annualmente"

Non formano oggetto del presente rinnovo le posizioni assicurative emesse e da emettere in relazione a versamenti effettuati con valuta per la Compagnia delegataria antecedente al 31/10/2000, in quanto per le stesse continueranno a valere le condizioni di cui alla Convenzione scaduta in data 31/10/2000.

Viene di seguito riportato il testo integrale della Convenzione che regolamenta le appendici emesse in relazione a versamenti effettuati con valuta per la Compagnia delegataria successivi al 31/10/2000, in applicazione a quanto deliberato dalla Assemblea del Cipreg, riunita a Roma il 19 Luglio 2000 e attuato dal Consiglio Direttivo del Cipreg, riunito a Roma il 19 e 30 Ottobre 2000, e in base alle condizioni previste dalla Tariffa n° 40ZA.

## **CONVENZIONE**

### **Art. 1 - Documenti contrattuali**

In caso di conflitto tra le clausole della presente Convenzione e quelle di cui alle condizioni generali e speciali, al regolamento e alle clausole di rivalutazione delle gestioni speciali, avranno prevalenza le pattuizioni della Convenzione.

Le assicurazioni sono regolate dalla presente Convenzione nonché, per tutto quanto da essa non derogato, dalle Condizioni Generali di Assicurazione, dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dai Regolamenti e dalle Clausole di Rivalutazione delle Gestioni Speciali allegate.

Forma parte integrante della Convenzione ciascuna appendice che verrà successivamente emessa a fronte del pagamento del corrispondente premio complessivo, riportante i nominativi degli Assicurati, le prestazioni, i premi e la data di effetto di ciascuna posizione assicurativa.

La SOCIETA' predisporrà per ogni assicurato un certificato riepilogativo dei versamenti accreditati a suo nome e delle prestazioni maturate.

Inoltre, la SOCIETA' predisporrà per ogni assicurato una documentazione certificato da utilizzare in sede di dichiarazione fiscale riportante i premi o la quota di premi incassati a suo nome nel corso dell'anno.

Analogamente la SOCIETA' si impegna a comunicare annualmente al CONTRAENTE, tramite un certificato riepilogativo, l'ammontare delle prestazioni assicurative maturate da ogni Assicurato.

### **Art. 2 - Impegni del CONTRAENTE e della SOCIETA'**

La Società effettuerà la gestione della presente convenzione unitamente a Assicurazioni Generali S.p.A. come indicato nell'Accordo di gestione amministrativa della Convenzione.

Il CONTRAENTE, anche tramite Assicurazioni Generali S.p.A, trasmetterà alla Società le richieste espresse dai gestori persone fisiche o soci di Società di persone di attivare una posizione assicurativa individuale nell'ambito della presente convenzione.

### **Art. 3 - Struttura delle Posizioni Assicurative**

I gestori persone fisiche e i singoli soci di Società di persone potranno assicurarsi alle condizioni previste dalla presente convenzione indicando alla Società, direttamente o tramite Assicurazioni Generali S.p.A, il tipo di prestazioni richieste e l'eventuale beneficiario se diverso dall'assicurato stesso. Nel caso di Società di persone i singoli soci dichiareranno altresì la loro quota di partecipazione.

Per ogni Assicurato viene prevista una posizione assicurativa sulla quale confluiranno i premi o le quote di premi, secondo quanto dichiarato dagli stessi Soci, corrisposti dalle Società Concessionarie con cadenza annuale da impiegare nella tariffa di "assicurazione mista immediata a premio unico e con capitale rivalutabile annualmente" (tariffa n° 40ZA)

L'ammontare delle prestazioni assicurative è determinato in base ai premi corrisposti ed ai tassi di premio, prefissando l'età dell'Assicurato al termine del periodo di differimento in anni 65 se maschio, in anni 60 se femmina.

Per gli Assicurati che all'ingresso in assicurazione presentino età pari o superiore al 65° anno (maschi) e al 60° anno (femmine), la scadenza delle relative posizioni assicurative verrà fissata al primo giorno del mese di compimento del 70° anno di età (maschi) o del 65° anno di età (femmine).

In ogni caso la durata iniziale di ogni singola posizione assicurativa non può essere inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di incasso del primo versamento effettuato.

# Estratto della Convenzione per posizioni assicurative individuali

(allegato C)

## Art. 4 - Prestazioni garantite

La presente Convenzione prevede le seguenti garanzie assicurative:

1. In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza della sua posizione assicurativa, la prestazione consisterà in un capitale complessivo costituito dalla somma dei capitali generati da ciascuno dei premi versati nel corso della durata del piano e rivalutati.

La suddetta prestazione, non oltre il differimento, può essere convertita, su richiesta dell'Assicurato, in una delle seguenti forme:

- a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante;
- b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, di minore importo, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvissuto designato;
- c) in una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo pagabile in modo certo per i primi 5 (cinque) o 10 (dieci) anni.

Gli importi che conseguono all'esercizio delle precedenti opzioni a), b) e c) verranno determinati per ogni Assicurato, all'epoca della richiesta, sulla base dell'età e del sesso sia dell'Assicurato che dell'eventuale sopravvissuto designato, nonché sulla base dell'eventuale misura percentuale di reversibilità.

Le rendite di cui alle lettere a), b) e c) sono pagabili in rate annuali posticipate, la prima delle quali viene corrisposta il primo giorno dello stesso mese dell'anno successivo a quello nel quale giungerà a scadenza la posizione assicurativa.

2. In caso di decesso dell'Assicurato prima del termine di differimento viene corrisposta la somma dei capitali rivalutati risultanti alla data del decesso.
3. In caso di cessazione della gestione prima dell'età prevista alla scadenza del piano, vale quanto indicato al successivo art. 7.

## Art. 5 - Rivalutazione delle prestazioni

Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto, il contratto beneficia di una rivalutazione annuale secondo le modalità previste dalle Condizioni Speciali allegate.

Per i versamenti effettuati nel corso dell'anno la rivalutazione avverrà pro rata temporis.

A parziale deroga delle Condizioni Speciali di Assicurazione la misura del tasso di rivalutazione è pari al 97% del tasso di rivalutazione medio ponderato, calcolato in base alle quote di partecipazione di ogni Impresa di Assicurazione ed ai rendimenti ottenuti dalle rispettive Gestioni Speciali sotto riportate, fermo restando una minima quota di ritenzione pari a 0,3 punti percentuali a favore delle Società Assicuratrici.

Le Speciali Gestioni patrimoniali di riferimento delle Imprese di assicurazione sono le seguenti:

- |                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Compagnia Assicuratrice Unipol : | <b>VITATTIVA</b>     |
| 2. Assicurazioni Generali:          | <b>GESAV</b>         |
| 3. Unionvita:                       | <b>UNIONRIV COLL</b> |

I rendimenti conseguiti dalle Compagnie Coassicuratrici sono determinati secondo i regolamenti riportati nei rispettivi allegati alla presente convenzione ed in relazione al periodo annuale di riferimento indicato nella stessa.

La rivalutazione della rendite opzionali di cui al punto 1. comma a), b), e c) del precedente art. 4 viene effettuata anche successivamente al termine del differimento.

## Art. 6 - Proroga del periodo di differimento

Nel corso della durata contrattuale, l'Assicurato può richiedere che il termine del differimento venga posticipato ad altra data. La proroga del periodo di differimento, se non intervengono variazioni nei versamenti, darà luogo ad un aumento del capitale assicurato determinato secondo criteri attuariali.

La proroga del periodo di differimento è subordinata alla continuazione della attività di Gestore successiva al compimento del 65° anno di età dell'Assicurato, se maschio, del 60° se femmina.

Tale possibilità dovrà essere esercitata prima del termine della durata del piano previdenziale.

## Art. 7 - Riscatto Speciale in caso di cessazione dell'attività di gestione dell'impianto di distribuzione di carburante

Tenuto conto delle particolari finalità della presente assicurazione è consentito il riscatto di singole posizioni solo in conseguenza del venir meno delle condizioni oggettive (cessazione dell'attività di gestione dell'impianto di carburante), che hanno consentito l'inclusione dell'Assicurato nella Convenzione. In tal caso l'Assicurato ha facoltà di scelta tra una delle seguenti opzioni:

- a. richiedere la liquidazione di un importo definito "riscatto speciale" di ammontare, a deroga dell'Art. 4 delle Condizioni Speciali di Assicurazione, pari alla somma dei capitali rivalutati risultanti alla data di richiesta.
- b. mantenere in vigore le prestazioni maturate, al massimo fino alla scadenza originariamente stabilita, usufruendo sempre della misura preferenziale di rivalutazione accordata.

A parziale deroga dell'art.4 comma 1 delle condizioni Speciali di assicurazione, il "riscatto speciale" è liquidabile fin dal 1° anno di assicurazione.

Il valore derivante dal "riscatto speciale" verrà liquidato nel rispetto delle normative fiscali e tributarie operanti nel periodo della liquidazione.

Le comunicazioni relative a quanto previsto nel presente articolo perverranno alla Società tramite il Contraente o Assicurazioni Generali S.p.A. citata in precedenza.

## Art. 8 - Beneficiari

Beneficiari delle prestazioni assicurative sono:

- gli assicurati se in vita alla scadenza delle posizioni assicurative e in caso di "riscatto speciale"
- le persone designate dagli assicurati in caso di premorienza; in assenza di precisa designazione, gli eredi legittimi o testamentari degli assicurati.

La SOCIETA' liquiderà le prestazioni maturate ai Gestori di Impianti di Distribuzione di Carburante solo dietro esplicita comunicazione del CONTRAENTE, pervenuta anche tramite Assicurazioni Generali S.p.A. indicata in precedenza.

## Art. 9 - Prestiti

A deroga degli articoli 10 e 11 delle Condizioni Generali non è consentita la concessione di prestiti, così come disposto dallo Statuto del Cipreg.

## Art. 10 - Sospensione del pagamento dei premi

A deroga degli articoli 6 e 7 delle Condizioni Generali, anche in caso di sospensione o interruzione dei versamenti, la SOCIETA' si impegna a riconoscere su ogni posizione assicurativa mantenuta ancora in vigore la misura preferenziale di rivalutazione accordata sulla base di quanto stabilito dall'Art.5 della presente Convenzione.

# Estratto della Convenzione per posizioni assicurative individuali

(allegato C)

## Art 11 - Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha effetto dal 1 Novembre 2000 per la durata di anni 7 (sette) e si rinnova di anno in anno salvo che non venga disdetta da una delle parti contraenti. L'eventuale disdetta deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza iniziale o della scadenza di eventuali successivi rinnovi.

Resta in ogni caso inteso che le posizioni esistenti al momento della cessazione continueranno ad essere gestite alle stesse condizioni per la durata contrattuale convenuta.

## Art. 12 - Modifiche alla Convenzione

In caso di modifiche e variazioni richieste dal CONTRAENTE, la SOCIETA' si dichiara disponibile a recepire gli effetti delle stesse nella presente Convenzione, mediante apposite variazioni, a condizione che tali effetti non siano in contrasto con la natura ed il contenuto della tariffa impiegata e con le apposite autorizzazioni ministeriali e leggi inerenti l'esercizio delle assicurazioni private.

Verranno altresì applicate nel corso di esecuzione del contratto, a partire dal 1° anniversario della data di effetto della collettiva successivo al termine del mese seguente a quello di decorrenza del provvedimento, eventuali modifiche stabilite dall'Organo di Controllo, concernenti le condizioni tariffarie (tassi di premio unico e/o aliquote di retrocessione) e le condizioni di polizza.

Anche a tal fine le parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente per valutare l'applicazione della Convenzione e per recepire l'evoluzione delle norme contrattuali

## Art. 13 - Compagnie coassicuratrici

L'assicurazione collettiva di cui alla presente Convenzione viene assunta in coassicurazione tra le seguenti Compagnie Assicuratrici, esclusa ogni responsabilità solidale tra loro, nelle misure di seguito indicate:

<b>Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.</b>	<b>46 % (quarantasei per cento) Delegataria</b>
<b>Assicurazioni Generali S.p.A.</b>	<b>32 % (trentadue per cento) Coassicuratrice</b>
<b>Unionvita S.p.A.</b>	<b>22 % (ventidue per cento) Coassicuratrice</b>

La Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., nella sua qualità di delegataria, provvede all'intera gestione del contratto e ad essa spetta ogni esecuzione contrattuale.

Di conseguenza il CONTRAENTE, o chi per esso, compirà validamente comunicazioni e pagamenti, inerenti l'assicurazione collettiva di cui si tratta, solamente quando effettuati presso la Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.

## Art.14 - Versamenti volontari

In applicazione a quanto deliberato dalla Assemblea del Cipreg, riunita a Roma il 19 Luglio 2000 e confermato dal Consiglio Direttivo del Cipreg, riunito a Roma il 19 e 30 Ottobre 2000, si conviene che:

l'assicurato, titolare della posizione assicurativa sulla quale confluiscono i premi corrisposti dalle Società Concessionarie, può integrare la medesima posizione assicurativa mediante versamenti volontari a suo carico.

Tali versamenti sono facoltativi e liberamente decisi dall'assicurato sia per quanto concerne gli importi che per i tempi di trasferimento.

Resta inteso che per i versamenti volontari valgono tutte le condizioni previste dalla presente Convenzione, in particolare quanto stabilito dall' **Art. 7 – "Riscatto Speciale in caso di cessazione dell'attività di gestione dell'impianto di distribuzione di carburante"**.

Nel caso in cui l'assicurato sia titolare o Socio di più impianti di distribuzione carburanti e che la cessazione di attività non riguardi la totalità degli impianti stessi, è facoltà dell'assicurato richiedere la liquidazione del totale dei versamenti volontari effettuati sulla posizione assicurativa unitamente alla liquidazione dei versamenti corrisposti dalla Società Concessionaria per l'impianto o gli impianti per cui si richiede il riscatto.

## Art.15 – Foro competente

In caso di controversie il Foro competente è quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente ovvero degli aventi diritto.

\*\*\*

## TERMINOLOGIA CONVENZIONE DI CAPITALIZZAZIONE

### SOCIETA'

La Compagnia Assicuratrice Unipol

### CONTRAENTE

Il Cipreg che stipula la Convenzione con la Società

### SOCIETA' CONCESSIONARIA

Impresa delegata dai gestori/beneficiari al versamento dei premi annuali relativi al Bonus di fine gestione per la corresponsione del capitale rivalutato.

### BENEFICIARI

I gestori di impianto di distribuzione carburanti che aderiscono alla Convenzione ed ai quali verrà liquidato il capitale rivalutato generato dai versamenti annuali relativi al Bonus di fine gestione.

### PREMIO

L'importo versato dalle Società Concessionarie alla Società a seguito di delega del gestore

### RISERVA MATEMATICA

L'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali

## TERMINOLOGIA CONVENZIONE PER POSIZIONI ASSICURATIVE INDIVIDUALI

### SOCIETA'

La Compagnia Assicuratrice Unipol

### CONTRAENTE

Il Cipreg che stipula la Convenzione con la Società

### SOCIETA' CONCESSIONARIA

Impresa delegata dai gestori al versamento dei premi annuali relativi al Bonus di fine gestione per la corresponsione del capitale rivalutato.

### ASSICURATO

La persona (gestore) che aderisce alla polizza e sulla cui vita è stipulato il contratto

### BENEFICIARI

L'assicurato o le persone designate dallo stesso.

### PREMIO

La quota imputabile al singolo assicurato dell'importo versato dalla Società Concessionaria su mandato del gestore

### RISERVA MATEMATICA

L'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.